


UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana” e s.m.i.
Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 8/8/03 n. 48/R

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO – EDILIZIO DEI COMUNI ASSOCIATI DELL’UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Approvato con atto consiliare
n. 8 del 26 aprile 2017

INDICE

CAPO I – ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico

Art. 3 – Procedimenti amministrativi e decorrenza dei termini

Art. 3.1 – Procedure per la dichiarazione d’inizio lavori

Art. 3.2 – Procedure per la domanda di autorizzazione di opere non soggette a permesso di costruire

Art. 3.3 – Procedure per domanda di autorizzazione di opere soggette a permesso di costruire

Art. 4 – Validità dei titoli abilitativi

CAPO II – LAVORI ESEGUIBILI SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

Art.5 – Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (Art. 98 Regolamento Forestale D.P.G.R. N. 48/R del 08.08.03)

CAPO III – DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI (DIL)

Art. 6 – Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione (Art. 100 Regolamento Forestale)

Art. 7 – Documentazione richiesta per le istanze di dichiarazione

Art. 8 – Varianti a dichiarazioni di inizio lavori

CAPO IV – AUTORIZZAZIONE

Art. 9 – Opere soggette ad autorizzazione (art. 42 comma 5 Legge Forestale e art. 101 Regolamento Forestale)

Art. 10 – Rilevanza dell’autorizzazione

Art. 11 – Documentazione richiesta per la domanda di autorizzazione

Art. 12 – Variante di autorizzazione art. 42 comma 5 Legge Forestale

Art. 13 – Autorizzazione art. 42 comma 5 Legge Forestale per regolarizzazione di opere eseguite, o in corso di esecuzione, in assenza di dichiarazione o di autorizzazione ma conformi alla normativa vigente (art. 85 comma 6 bis Legge Forestale)

Art. 14 – Validità dell’autorizzazione

Art. 15 – Procedimento sanzionatorio

Art. 16 – Ricorsi

Art. 17 – Diritti di istruttoria

Art. 18 – Norme finali

CAPO I – ASPETTI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 e s.m.i. (Legge forestale della Toscana), disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08.08.03 (di seguito Regolamento Forestale).
2. In ragione dell'art. 6 dello Statuto che prevede la gestione associata del vincolo idrogeologico tramite delega all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il presente regolamento si applica per i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data stabilita per l'inizio del servizio associato e pertanto dal 1 maggio 2017.
4. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano in relazione a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i., ricadenti nel territorio dei comuni sopra indicati nei quali, o sui quali, si effettuino;
 - a) trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruite di natura edilizia;
 - b) opere o movimenti di terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

ART. 2. NATURA ED EFFICACIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. L'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.
2. Le dichiarazioni di inizio lavori e le richieste di autorizzazione sono presentate, su apposita modulistica dai seguenti soggetti:
 - a) Proprietario;

- b) Possessore, purchè sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.
3. Tutte le istanze devono essere firmate e se presentate in forma cartacea contenere fotocopia di documento valido di riconoscimento del richiedente. Se presentate per via telematica e firmate digitalmente non è necessario allegare il documento.
 4. Nella dichiarazione di inizio lavori e nella domanda di autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.
 5. Eventuali variazioni di detti soggetti sono comunicati all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
 6. Nella presentazione dei progetti gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

ART. 3. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECORRENZA DEI TERMINI

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono istruite dall'Ufficio Gestione Associata Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio posto in via Umberto I, 100 – Borgo a Mozzano (Lucca). Le stesse domande devono essere presentate utilizzando apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale dal Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'Ufficio associato.
2. Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio a cui è affidato l'Ufficio associato con specifico decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni, fatti salvi i casi specifici indicati dal presente regolamento o persona nominata dal Responsabile dello stesso servizio con specifico atto dirigenziale.
3. A supporto dei provvedimenti autorizzativi e delle verifiche delle dichiarazioni il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi della collaborazione specialistica di un geologo/studio associato/società regolarmente iscritta nel relativo albo professionale.
4. Riguardo a quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali, o da sopravvenuti atti di organizzazione dell'Ente.

5. Il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione di inizio lavori; la data è quella risultante dal datario del protocollo. Nel caso delle istanze presentate presso i comuni, il termine decorre dalla data presentazione al protocollo del Comune.
6. Nei casi previsti dall'art. 71 comma 5 del Regolamento forestale 48/R ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 42, comma 6 della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) della stessa legge, soggetti anche a titolo abilitativo edilizio la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al Comune contestualmente ai titoli abilitativi che rimangono di competenza del Comune. In tali casi il Comune provvede a trasmettere la domanda all'Unione dei Comuni entro 7 giorni dalla ricezione della stessa. L'Unione dei Comuni restituisce in tali casi il provvedimento di diniego o di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico al comune competente che diviene parte integrante del titolo abilitativo rilasciato dal comune stesso ai fini edilizi.
7. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, deve essere attivato il procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i., presentata la domanda unica al SUAP, esclusivamente per via telematica, unitamente alla dichiarazione d'inizio lavori o la richiesta di autorizzazione per il vincolo idrogeologico che verrà trasmessa con tutta la documentazione di competenza all'Unione dei Comuni entro 5 giorni.
8. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno di aree protette istituite ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia, si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della Legge Forestale e dall'art. 13 della L. 394/1991. In tal caso si applica anche quanto previsto dall'art. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'autorità competente, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza.
9. Per le domande di autorizzazione o di dichiarazione, fatto salvo quanto indicato al comma precedente, ricadenti nel territorio di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e/o di un Sito di Importanza Regionale (SIR) si applica quanto previsto dalla L.R. 56/2000 "Valutazione di impatto ambientale e Valutazione d'incidenza" e pertanto alla domanda deve essere allegato apposito studio volto i principali effetti sul sito o sul geotipo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, al fine di richiedere lo specifico parere alla Regione ove previsto.

10. Nei casi di presentazione delle istanze direttamente all'Unione dei Comuni entro 15 giorni dalla presentazione, l'Ufficio Vincolo dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento.
11. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Responsabile del Procedimento verifica la completezza. Nel caso di istanze di autorizzazione o di dichiarazione non corredate da tutti i dati necessari, o dei documenti indicati come obbligatori dal presente regolamento, dalla Legge Forestale o dal Regolamento Forestale se si ravvisa manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità infondatezza della domanda ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 il procedimento è concluso con provvedimento espresso redatto in forma semplificata e motivato. Se invece le istanze sono incomplete il procedimento viene attivato e chiesta la documentazione integrativa. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il richiedente si intende rinunciatario e saranno avviati i procedimenti per l'archiviazione della pratica.

ART. 3.1. PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE D'INIZIO LAVORI

1. Il procedimento riferito alla dichiarazione d'inizio lavori si conclude per silenzio assenso dopo 20 giorni dal ricevimento della stessa o dal ricevimento della documentazione integrativa completa, fatta salva l'adozione e comunicazione, entro tale termine, di provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono comunque essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
2. I lavori previsti dalla dichiarazione di inizio attività possono essere iniziati trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di deposito della dichiarazione stessa. Nel caso in cui i dati contenuti nella dichiarazione d'inizio lavori siano asseverati da un tecnico abilitato, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti, i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'istanza.
3. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, deve essere attivato il procedimento ai sensi del D.P.R. 160/210 e s.m.e i., presentata la domanda unica SUAP, esclusivamente in via telematica unitamente alla dichiarazione d'inizio lavori per il vincolo idrogeologico che verrà trasmessa con tutta la documentazione di competenza all'Unione dei Comuni entro 5 giorni. Le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dal D.P.R. 160/2010 e s.m.e i.

ART. 3.2. PROCEDURE PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI OPERE NON SOGGETTE A PERMESSIO DI COSTRUIRE

1. Entro 15 giorni dalla presentazione l'Ufficio Associato Vincolo dell'Unione dei Comuni comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento.
2. Entro tale termine il Responsabile del Procedimento verifica la completezza della documentazione allegata e provvede a richiedere l'eventuale documentazione mancante od una più approfondita documentazione.
3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il richiedente si intenderà rinunciatario e sarà pertanto disposta l'archiviazione della pratica.
4. L'esame delle domande risultanti formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria e redige una relazione tecnica.
5. Il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione si conclude con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni competente in materia di Vincolo Idrogeologico entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda o della documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia.
6. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione per vincolo idrogeologico venga presentata unitamente alla S.C.I.A. si applicano i dispositivi dell'art. 147 della L.R. 65/2014 e s.m.e i. e pertanto i lavori potranno avere inizio solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari. L'atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogeologico è inviato dall'Unione dei Comuni al Responsabile Edilizia del Comune interessato entro 45 giorni, salvo l'eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda al Comune.
7. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, deve essere attivato il procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i., presentata la domanda unica al SUAP, esclusivamente in via telematica, unitamente alla domanda di autorizzazione per il vincolo idrogeologico che verrà trasmessa con tutta la documentazione di competenza all'Unione dei Comuni entro 7 giorni. Le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dal D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.
8. L'atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogeologico è inviato al Responsabile SUAP entro 30 giorni salvo l'eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda e sarà inserito all'interno dell'atto unico rilasciato dal SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.

ART. 3.3. PROCEDURE PER DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Ai sensi dell'art. 3 c. 6 del presente Regolamento la domanda di autorizzazione per il vincolo idrogeologico deve essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire e viene attivata dal Comune trasmettendola all'unione dei Comuni entro 7 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune stesso.
L'atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogeologico è inviato dall'Unione dei Comuni al Responsabile Edilizia del Comune interessato entro 45 giorni salvo l'eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda al Comune.
2. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, deve essere attivato il procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i., presentata la domanda unica al SUAP, esclusivamente in via telematica, unitamente alla domanda di autorizzazione per il vincolo idrogeologico che verrà trasmessa con tutta la documentazione di competenza all'Unione dei Comuni entro 7 giorni. Le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dal D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.
3. L'atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogeologico è inviato al Responsabile SUAP entro 30 giorni salvo l'eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda e sarà inserito all'interno dell'atto unico rilasciato dal SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.

ART. 4. VALIDITA' DEI TITOLI ABILITATIVI

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni dalla data del rilascio delle stesse. La validità temporale massima delle dichiarazioni è di tre anni dalla data di presentazione delle stesse.
2. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo, fatto salvo che nell'autorizzazione del vincolo idrogeologico può essere indicata una diversa scadenza.
3. La validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata o rinnovata con le modalità previste dal presente Regolamento e nei casi ammissibili ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Forestale. Scaduto il termine per l'esecuzione di interventi soggetti a dichiarazione non è consentita né la proroga, né il rinnovo del titolo abilitativo. Per gli interventi non ancora eseguiti dovrà essere, pertanto, presentata nuova dichiarazione.

CAPO II – LAVORI ESEGUIBILI SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

ART. 5. LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (ART. 98 REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. N. 48/R DEL 08.08.03)

1. I lavori e le opere e gli interventi indicati dagli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale sono consentiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso Regolamento Forestale.

CAPO III – DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI (DIL)

ART. 6. OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE (ART. 100 REGOLAMENTO FORESTALE)

1. Rientrano nelle opere assoggettate all'obbligo di presentazione di dichiarazione di inizio lavori gli interventi indicati nell'art. 100 del Regolamento Forestale purché eseguiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso articolo di legge e non interessino aree boscate come definite dall'art. 3 della Legge Forestale e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento Forestale, oltre ad essere realizzate in conformità alle norme tecniche indicate dagli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale.
2. Per gli interventi diversi da quelli indicati dall'art. 100 del Regolamento Forestale la dichiarazione non è ammissibile.
3. Le varianti per i lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione di inizio lavori indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente istanza.

ART. 7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE ISTANZE DI DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione può essere presentata per via telematica o in due copie di cui una cartacea ed una su supporto digitale (Cd oppure DVD) nei formati standard più diffusi. La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione timbrata e firmata redatta da chi ha prodotto l'elaborato in cui si attesta la corrispondenza fra le copie cartacee e la copia digitale.
2. In caso di trasmissione della domanda per via telematica tutta la documentazione inoltrata deve essere firmata digitalmente, nei modi di legge, dai vari soggetti firmatari della stessa. Qualora sia presentata in formato cartaceo deve essere corredata da copia della carta d'identità del soggetto presentatore.
3. La documentazione da allegare alle istanze ed alle dichiarazioni deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrologico della zona

vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.

4. La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alla finalità, in particolare, di cui al comma 3 del presente articolo, e dovrà consentire in modo univoco la ricomprensione della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.
5. Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
6. La dichiarazione, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento deve essere completa della seguente documentazione obbligatoria:
 - a) dichiarazione rilasciata da tecnici e/o geologi abilitati, firmatari rispettivamente della relazione tecnica e/o geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori e a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
 - b) Attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
 - c) Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con evidenziato il perimetro dell'area oggetto dell'intervento;
 - d) Cartografia in scala 1:1000 o 1:5.000 con la localizzazione dell'area e/o il luogo di intervento;
 - e) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento proposto (corredata da dichiarazione di asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi) tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
 - f) Tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle

modalità costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto;

- g) Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta;
- h) Adeguata documentazione fotografica a colori con immagini di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (minimo 4 foto);
- i) Relazione geologica/geotecnica in conformità di quanto indicato dal Regolamento Forestale, in particolare all'art. 75 dello stesso, con indicazione anche della classe di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente la classe di fattibilità come definita nello strumento di governo del territorio comunale o intercomunale;
- j) Dichiarazione congiunta del geologo e del tecnico abilitato firmatario della relazione geotecnica in conformità e con le modalità di indagine previste all'art.75 e successivi, per i casi in cui è espressamente prevista (punto 1, lettera c, comma 9, art. 100 del R.F.T.);
- k) Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di contenimento e consolidamento del terreno per casi in cui è espressamente previsto (punto 3, lettera c, comma 9, art. 100 del R.F.T.)
- l) Relazione e tavole grafiche delle opere per la regimazione delle acque superficiali (punto 4, lettera c, comma 9, art. 100 del R.F.T.);
- m) Copia fotostatica documento d'identità del richiedente e del tecnico qualora la dichiarazione non sia sottoscritta con firma digitale.
- n) Altra documentazione tecnica ritenuta idonea.

ART. 8. VARIANTI A DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

1. Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti presentati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già dichiarati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.
2. Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente istanza purchè gli interventi oggetto di variazione rientrino nella tipologia di opere, lavori e interventi indicati dall'art. 99 come soggetti a dichiarazione di inizio lavori.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONE

ART. 9. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ART. 42 COMMA 5 LEGGE FORESTALE E ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE)

1. Fatto salvo quanto indicato dal capo II e al capo III del presente Regolamento rientrano nella tipologia assoggettata all'obbligo della autorizzazione di cui all'art. 42 comma 5 della Legge Forestale:
 - a) le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
 - b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi, compresa l'apertura di cave e torbiere, e tutte quelle opere che non rientrano tra quelle previste dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - c) ogni altro intervento non connesso alla coltivazione dei terreni agrari e forestali assoggettato a domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 101 del Regolamento Forestale e non soggetto a dichiarazione ai sensi degli articoli 98 e 99 dello stesso Regolamento.
 - d) Regolarizzazione delle opere, interventi, o movimenti terra realizzati in assenza di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della Legge Forestale (autorizzazione in sanatoria).

ART. 10. RILEVANZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione è obbligatoria nei casi indicati all'articolo precedente.
2. Per quanto concerne i procedimenti amministrativi inerenti la domanda di autorizzazione vale quanto disposto al precedente articolo 3 e 3.3.

ART. 11. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione può essere presentata per via telematica o in tre copie di cui due cartacee ed una su supporto digitale (Cd oppure DvD) nei formati standard più diffusi. La

domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione timbrata e firmata redatta da chi ha prodotto l'elaborato in cui si attesta la corrispondenza fra le copie cartacee e la copia digitale.

2. La domanda di autorizzazione, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento e corredata di bollo, deve essere completa della documentazione richiesta. In caso della trasmissione della domanda per via telematica tutta la documentazione inoltrata deve essere firmata digitalmente, nei modi di legge, dai vari soggetti firmatari della stessa. Qualora sia presentata in formato cartaceo deve essere corredata da copia della carta d'identità del soggetto presentatore.
3. La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree e alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
4. La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alle finalità, in particolare, di cui al precedente comma 4, e dovrà consentire in modo univoco la ricomprensione della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.
5. Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
6. Sulla base di quanto sopra riportato nel caso di presentazione di domanda di autorizzazione, occorre allegare alla modulistica la seguente documentazione:
 - a) Attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti amministrativi; (solo per SANATORIE)
 - b) N.1 marca da bollo per il rilascio;
 - c) attestato pagamento diritti di segreteria;
 - d) Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con evidenziate le particelle interessate dall'intervento;
 - e) Corografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 con la localizzazione dell'area di intervento;
 - f) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento proposto (corredata da dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi) tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente, inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale;
 - g) Planimetria generale in adeguata scala, con riportate le opere in progetto e la loro descrizione;
 - h) Elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni – stato attuale, modificato e sovrapposto);

- i) Documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15 cm) con immagini di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori; *(1 copia)*
- j) Relazione geologica/geotecnica, verifiche di stabilità e indagini idrogeologiche come definite dall'articolo 75 del R.F.T. (comma 2, lettera a e lettera c art 101 del R.F.T.), contenente, nel caso di presentazione di relazione semplificata (art. 75.8 del Regolamento Forestale), l'attestazione del modesto rilievo delle opere e della sicura ed accertata stabilità dell'area;
- k) Relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere (comma 2, lettera b e lettera d, art. 101 del R.F.T.);
- l) Dichiarazione del redattore delle indagini geologiche o del progettista che gli interventi progettati non pregiudicano l'assetto idrogeologico dell'area interessata dalle opere;
- m) Dichiarazione del tecnico dalla quale risulti che l'area oggetto d'intervento è o non è classificata bosco ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 39/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- n) Progetto di rimboschimento compensativo, per i casi previsti, redatto in conformità dell'articolo 81, comma 3 del R.F.T.;
- o) Schema della circolazione delle acque superficiali nello stato attuale/di progetto, in cui siano evidenziate le aree impermeabilizzate e le opere destinate alla raccolta, scorrimento e smaltimento delle acque piovane fino a collettori naturali o artificiali.
- p) Indicazione e modalità di utilizzo dell'eventuale esubero di materiali terrosi o rocciosi ai sensi e nel rispetto dell'art. 77 del R.F.T., del D. Lgs. 152/2006 e del D.M.471/99. Qualora il materiale di scavo sia sistemato in loco, dovranno essere assicurate le condizioni di stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque, presentando idonea documentazione tecnica di supporto.
- q) Dichiarazione di conformità dell'intervento alle disposizioni della L.R.39/00, al R.F.T. e agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti;
- r) Copia fotostatica documento d'identità del richiedente e del tecnico qualora la domanda non sia firmata digitalmente;
- s) Altra documentazione tecnica ritenuta idonea

ART. 11 BIS INDAGINI GEOLOGICHE

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità dei terreni.
2. La relazione geologica e geotecnica a corredo della progettazione delle opere e costituente parte integrante di questa, deve esporre i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii e dovrà riportare le seguenti valutazioni e verifiche:

- a. valutare la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.
 - b. nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.
 - c. prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica;
3. Le indagini, le valutazioni e le verifiche devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.
 4. Può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata_solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità, che dovrà basarsi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.
 5. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui sopra possono essere omesse:
 - a. per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni;
 - b. nelle tipologie soggette a Dichiarazione (art. 75 comma 9) con l'esclusione di quelle indicate all'art. 100 comma 9 del R.F.T.
 - c. per opere e movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI del R.F.T
 6. L'Unione dei Comuni potrà prescrivere la presentazione della Relazione Geologica per i casi sopraindicati se ricadenti in terreni dichiarati instabili o con forte pendenza indicati nelle cartografie del Regolamento Urbanistico.
 7. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

ART. 12. VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 LEGGE FORETALE

1. Qualora si rendano necessarie variazioni ai progetti approvati , ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.
2. La domanda di autorizzazione in variante ad interventi già autorizzati è ammissibile unicamente per interventi, lavori, opere ancora da eseguire, ma non eseguiti.
3. La domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data, dell'autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante, relazione tecnica nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ove occorra ai sensi della normativa vigente.
4. L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
5. Alla stessa domanda di autorizzazione in variante dovrà essere allegato:
 - a) dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato e dal/i richiedente/i, nella quale vengano riportati gli estremi, il numero e la data dell'autorizzazione già rilasciata;
 - b) relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti a variante del progetto già autorizzato;
 - c) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e dei firmatari della domanda qualora non sia sottoscritta con firma digitale;
 - d) elaborati grafici, in scala opportuna, rappresentativi lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante proposta;
 - e) corografia in scala 1:10000 con indicato il luogo dell'intervento;
 - f) estratto di mappa catastale scala 1:2000 con indicato il perimetro dell'intervento;
 - g) ove ritenuto necessario ai fini della valutazione dell'intervento proposto: relazione geologica e/o geotecnica integrativa ai sensi della normativa vigente;
6. Le autorizzazioni per varianti relative a lavori od opere in materia urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.
7. Per piccole varianti prima dell'inizio lavori o in corso d'opera (massimo 10% di variazione negli scavi e riporti, piccole varianti nella regimazione delle acque, nella realizzazione di opere di sistemazione, ecc.) che non modificano in maniera sostanziale l'autorizzazione rilasciata potrà essere inviata una comunicazione con allegato:
 - Relazione tecnica sulle varianti
 - Elaborati grafici con riportate le varianti
 - Dichiarazione del tecnico e del geologo firmatario della perizia geologica che gli interventi in variante non pregiudicano l'assetto idrogeologico dell'area e sono compatibili con i lavori già autorizzati.

L'Unione dei Comuni dovrà comunicare l'accettazione o il diniego entro 15 giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente.

ART. 13. AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 LEGGE FORESTALE PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE, OD IN CORSO DI ESECUZIONE, IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE MA CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 85 COMMA 6 BIS LEGGE FORESTALE)

1. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla Legge Forestale, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione di inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. Tale autorizzazione può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e/o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della Legge Forestale e s.m.i.,
2. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata purché le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla Legge Forestale, al Regolamento Forestale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionata al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo previsto dal Regolamento Forestale.
3. Per accedere alla procedura di regolarizzazione (autorizzazione in sanatoria), il richiedente dovrà corredare la domanda con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato. Gli elaborati devono essere gli stessi previsti per gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione.
4. Per tutte le opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art. 85 della Legge Regionale 39/2000.
5. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi del Responsabile del Procedimento. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa decorrere automaticamente, ed interamente, a partire dalla data del protocollo dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.

ART. 14. VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La validità temporale massima dell'autorizzazione è di cinque anni (anni 5).
2. La validità temporale delle autorizzazione può essere prorogata a seguito di presentazione di richiesta motivata nei casi di cui all'art. 72 comma 4 del Regolamento Forestale. La domanda di

proroga deve essere presentata, pena la non ammissibilità almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

3. L'istanza di richiesta di rinnovo o proroga dovrà essere presentata in bollo e dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. Qualora il rinnovo contenga modifiche a quanto rilasciato dovranno essere presentati i nuovi elaborati tecnici contenenti le modifiche previste..
4. Alla richiesta di rinnovo dovrà essere allegato il pagamento dei diritti di istruttoria.
5. L'Unione dei comuni dovrà provvedere entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, se ammissibile, al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.

ART. 15. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Competono all'Unione dei Comuni le seguenti funzioni:
 - a) Accertamento e contestazione delle violazioni alla Legge Forestale e del Regolamento Forestale in ambito urbanistico e edilizio.
 - b) Gestione del contenzioso e dei relativi procedimenti amministrativi di cui alla Legge 689/1981 per le violazioni di cui al punto precedente.
 - c) L'irrogazione delle sanzioni amministrative
2. Le sanzioni saranno versate e introitate dai singoli Comuni aderenti al servizio associato.

ART. 16. RICORSI

1. I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso.

ART. 17. DIRITTI DI SEGRETERIA

1. Le domande di autorizzazione, di dichiarazione e di proroga o rinnovo dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di segreteria. Il pagamento dovrà essere effettuato:
 - a) con bollettino postale sul c/c n.10317550 intestato a Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – causale di versamento “autorizzazione/dichiarazione vincolo idrogeologico” e nome del richiedente
 - b) con bonifico bancario sul conto sempre dell'Unione dei Comuni IBA IT12Q03242137799T2099000001P
 - c) con modalità elettroniche tramite piattaforma PagoPA accedendo al sito dell'Unione dei Comuni ucmediavalle.it.

2. L'importo dei diritti di segreteria viene fissato annualmente con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per le diverse tipologie di domande.

ART., 18. NORME FINALI

1. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge Forestale e s.m.i. e al Regolamento Forestale nonché alla Legge 241/1990e s.m.i.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di inizio del servizio associato e pertanto dall'1 maggio 2017.
3. Dalla data di entrata in vigore cessa la validità dei regolamenti in materia di vincolo idrogeologico urbanistico ed edilizio precedente approvati dai Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e pertanto aderenti al servizio associato.